

CRISI D'IMPRESA

Transazione fiscale: nuove istruzioni per gli Uffici

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A seguito delle novità introdotte dall'[articolo 3, comma 1-bis, D.L. 125/2020](#), il **Tribunale** può **omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione pur in mancanza del voto o dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria**, allorquando ritenga, anche in base alle risultanze della **relazione del professionista attestatore**, che **la proposta dell'imprenditore sia migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria**.

Alla luce di questa importante **novità**, nonché delle altre modifiche che hanno interessato la disciplina in esame, l'Agenzia delle entrate ha emanato, nella giornata di ieri, **29 dicembre**, la [circolare 34/E/2020](#), con la quale sono state fornite agli Uffici **nuove istruzioni in merito ai rapporti con i contribuenti** e alla **valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario**.

Nell'ambito della **circolare** in esame un ruolo centrale assumono le sezioni dedicate alla **relazione di attestazione**, dalle risultanze della quale, come detto, il Tribunale può tener conto nel valutare **l'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** pur in mancanza di voto o adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria; pertanto la **relazione del professionista** attestatore deve, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, avere ad oggetto anche la **convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Considerata la sua importante funzione, la **relazione** deve quindi comprendere un **nucleo minimo e indefettibile di riscontri e informazioni**: pur mancando un'espressa previsione normativa, l'Agenzia delle entrate individua, con la **circolare** in esame, gli elementi che la **relazione deve contenere**.

Nella sua relazione l'attestatore deve innanzitutto **dimostrare di aver controllato la veridicità dei dati aziendali**, tenendo conto anche dell'adeguatezza e del **corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile** dell'azienda.

L'attestatore, inoltre, sulla base del contenuto del piano sottoposto al suo giudizio, è chiamato ad accertare le **cause della crisi**: solo così, infatti, sarà possibile valutare se la strategia proposta nel piano sia idonea a **superarle**.

La **circolare** prosegue poi analizzando **ulteriori informazioni da richiamare nella relazione**, evidenziando che, in considerazione delle **nuove previsioni normative**, eventuali **contestazioni** degli elementi del piano attestato da parte degli Uffici dovranno basarsi su **circostanze idonee a dimostrarne la manifesta infondatezza**.

Il giudizio di **manifesta inattendibilità o insostenibilità** dovrà essere valutato dagli Uffici con una **puntuale motivazione**, nella quale dovranno essere analiticamente indicati i **dati ritenuti non attendibili**. In tale ultimo caso, inoltre, **l'esito della valutazione deve essere portato a conoscenza del contribuente**, in modo da consentire un **tempestivo confronto**.

Assume poi rilievo, nell'**iter di valutazione** della proposta da parte degli Uffici, anche la **condotta del contribuente**, ovvero:

- le eventuali **attività distrattive e decettive che il contribuente può aver posto in essere prima di attivare le procedure di composizione della crisi** (e che devono essere segnalate all'autorità competente),
- i **precedenti fiscali del contribuente**, ovvero i casi di sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali,
- gli **eventuali casi di frode** che denotano l'assenza di collaborazione e trasparenza.